



06963-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PAOLO ANTONIO BRUNO
ANTONIO SETTEMBRE
MICHELE ROMANO
ANGELO CAPUTO
IRENE SCORDAMAGLIA

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 34/2021
UP - 11/01/2021
R.G.N. 28751/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
PAOLA FILIPPI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata

lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. (omissis), che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che
aveva condannato (omissis) per il reato di cui all'art. 484 cod. pen. per
avere, quale dipendente della (omissis) srl - svolgente attività di
supporto alla telefonia mobile, per la quale è obbligatoria l'identificazione dei
richiedenti S.I.M. e la comunicazione al Centro Elettronico di Documentazione del
Ministero dell'Interno degli elenchi degli abbonati e degli acquirenti del traffico
prepagato - attivato la scheda relativa all'utenza cellulare n. (omissis) a

nome di (omissis) , invece che a nome dell'effettivo richiedente ((omissis) (omissis)), e per aver comunicato al CED i dati anagrafici della (omissis).

2. La vicenda è stata così ricostruita dal giudicante. Il giorno 17/3/2015 il coimputato (omissis) si presentò presso la (omissis) srl chiedendo l'attivazione di una S.I.M. a nome della "madre" (omissis) ed esibendo un documento intestato a quest'ultima. (omissis) consegnò la scheda al (omissis), il quale si allontanò dal negozio senza aver firmato la richiesta di attivazione della scheda e lasciando nelle mani di (omissis) il documento della presunta madre. (omissis) completò personalmente la richiesta, apponendovi falsamente la firma di (omissis).

3. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, con cinque motivi.

3.1. Col primo lamenta che l'affermazione di responsabilità sia connotata "da un errato esame dei fatti di causa", poiché (omissis) era dipendente della (omissis) (omissis) srl e non era, pertanto, il soggetto obbligato alla tenuta del registro previsto dal d.lgs. 259/2003, tale obbligo gravante sul titolare dell'impresa. In ogni caso, (omissis) si era limitato ad apporre "sul modulo" la firma della (omissis); il che significa che "il ricorrente ha effettivamente annotato al fine della attivazione della SIM quanto a lui chiesto mediante l'esibizione del documento di riconoscimento che gli veniva fornito dalla controparte e non ha minimamente voluto alterare la realtà".

3.2. Col secondo deduce l'avvenuta abrogazione dell'art. 485 cod. pen., a cui, secondo il ricorrente, va ricondotta la condotta contestata.

3.3. Col terzo lamenta la violazione degli artt. 47 e 48 cod. pen., applicabili, a suo giudizio, alla fattispecie contestata, essendo stato tratto in inganno dal comportamento del (omissis), che aveva richiesto l'attivazione della scheda a nome della propria madre.

2.4. Col quarto motivo deduce la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., per essere state poste a base della pronuncia di colpevolezza le dichiarazioni rese da (omissis) in istruttoria il 20/3/2015, senza l'assistenza di un legale. Tanto, senza considerare che quelle dichiarazioni non provano nulla, se non l'asserita buona fede dell'imputato.

2.5. Col quinto motivo si duole della mancata applicazione dell'art. 131/bis cod. pen. e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO



Il ricorso non ha fondamento. Esaminando i motivi di ricorso nell'ordine in cui sono stati proposti si rileva quanto segue.

1. L'imputato, dipendente della (omissis) srl, appose personalmente sul modulo - costituito dalla richiesta di attivazione di una scheda telefonica, presentata da (omissis) - la firma di un soggetto ((omissis)) che non era nemmeno presente (fatto ammesso dallo stesso ricorrente). Da questo fatto è derivata sia la falsa annotazione del nominativo del richiedente nei registri interni della (omissis) srl, sia la comunicazione al CED di dati falsi, dove la scheda telefonica è risultata iscritta a nome di un soggetto ignaro.

La condotta dell'imputato integra indiscutibilmente l'illecito di cui all'art. 484 cod. pen., il quale punisce non solo chi - essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali - scrive false indicazioni, ma anche chi le "lascia scrivere". Il che comporta che (omissis), indipendentemente dal ruolo rivestito nella società, deve rispondere della falsa annotazione anche se non l'ha effettuata personalmente, avendo comunque fatto in modo di lasciarla scrivere; del che non è lecito dubitare, atteso che tutta l'operazione era stata da lui gestita e che era consapevole del fatto che l'attivazione della scheda telefonica non era stata richiesta da (omissis), ma da un soggetto diverso. Suo obbligo era, infatti, sia quello di identificare l'effettivo richiedente ((omissis)), sia di comunicare al CED i dati della formale intestataria ((omissis)), ove avesse ritenuto che (omissis) era legittimamente incaricato di operare per conto di quest'ultima. Certamente non poteva apporre, sulla richiesta di attivazione della scheda, la firma di (omissis) (omissis), né poteva limitarsi a comunicare, o lasciar comunicare, al CED i dati di quest'ultima, poiché così facendo ha scientemente determinato la lesione del bene giuridico sotteso alla previsione dell'art. 484 cod. pen..

2. Del tutto errata è la riconduzione del fatto per cui è processo alla previsione dell'art. 485 cod. pen., giacché a (omissis) non è contestato di aver formato una scrittura privata falsa (la richiesta di attivazione della scheda telefonica), ma di aver determinato una falsa annotazione nel Centro Elettronico di Documentazione, comunicando o lasciando comunicare dati non veri. La scrittura privata falsa rappresenta, quindi, un presupposto della condotta contestata, ma non esaurisce la rilevanza del fatto.

3. La condotta di (omissis) rileva autonomamente, come concorrente in questo ed altri reati, ma non esime (omissis) da responsabilità, giacché la comunicazione al CED dei dati è stata opera di quest'ultimo (nel senso dianzi precisato), posta in essere con la consapevolezza della loro falsità. L'atteggiamento truffaldino di



(omissis) non esclude, infatti, che (omissis) abbia effettuato la comunicazione di dati non veri, relativi ad un soggetto che non aveva chiesto l'attivazione della scheda.

4. All'udienza del 3/1/2018 i difensori delle parti prestarono il consenso all'acquisizione "di tutta l'attività istruttoria". Sulla base di tale "attività" i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito l'accaduto nei termini dianzi esposti. Il giudice di primo grado non ha fatto alcun riferimento, per la ricostruzione dei fatti, alle dichiarazioni dell'imputato odierno, né l'imputato si è doluto, in appello, dell'utilizzo di dichiarazioni assunte senza l'assistenza di un difensore. Solo il giudice d'appello ha fatto riferimento a dichiarazioni rese in istruttoria da (omissis), ma nulla è dato comprendere circa il momento e il contesto in cui furono rese, né, soprattutto, è dato sapere se quelle dichiarazioni sono state decisive per la formazione del convincimento giudiziale, dal momento che la Corte d'appello ha avuto a disposizione "tutta l'attività istruttoria" espletata, composta, oltre che dalle dichiarazioni di (omissis), da quelle di (omissis) e dalla documentazione cartacea acquisita. Pertanto, sebbene quella denunciata rappresenti una inutilizzabilità assoluta, deducibile in qualsiasi stato e grado del procedimento, non vi sono ragioni per ritenere che la nella condanna di (omissis) abbiano avuto un peso decisivo o significativo le dichiarazioni da lui rese senza l'assistenza del difensore in data 20/3/2015 (non è dato nemmeno sapere, del resto, se (omissis) abbia reso altre dichiarazioni in epoca successiva). Il motivo è inammissibile, pertanto, per mancanza di specificità.

5. Le attenuanti generiche sono state concesse all'imputato, come si desume dalla sintesi della sentenza di primo grado, fatta dal giudice d'appello. Di tanto il ricorrente non tiene conto, sicché il relativo motivo è inammissibile. A identica conclusione deve pervenirsi per il diniego di applicazione dell'art. 131/bis cod. pen., attenendo questo ad una valutazione discrezionale del giudice di merito che, ove sorretta da idonea motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. Nella specie, il riferimento alla serietà del pericolo derivante dall'attivazione di una scheda telefonica a nome di soggetto diverso dall'utente effettivo - e quindi alla possibilità, non teorica, date le circostanze, che venisse utilizzata per la commissione di reati - e al fatto che (omissis) ebbe a firmare a nome altrui la richiesta di attivazione della scheda telefonica costituiscono ragioni più che adeguate per escludere la particolare tenuità del fatto, trattandosi di elementi che hanno riguardo alla gravità del reato e che derivano la loro significatività direttamente dall'art. 133 cod. pen..

6. IL ricorso è pertanto inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi

profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro 3.000.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'11/1/2021



Il Consigliere Estensore

(Antonio Settembre)



Il Presidente

(Paolo Bruno)



Il Funzionario Giudiziario
Tiziano PASQUAZI